

R.G. N. 101/2012



**Tribunale Ordinario di Rimini
Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

Nella procedura N. 101/2012 R.G. Esecuzioni

Promossa da:

BANCA DI RIMINI CREDITO COOP. SOC. COOP l'Avv. BARBIANI STEFANO
EQUITALIA CENTRO SPA
CREDITO ROMAGNA SPA.
BANCA COMMERCIALE SAMMARINESE SPA l'Avv. BERTI ENRICO

nei confronti di

Per il debitore [REDACTED] l'Avv. LETTERIO STRACUZZI

IL CASO .it

Il Giudice dell'esecuzione,
esaminata l'istanza depositata in data 14 dicembre 2015 dalla difesa della debitrice
esecutata [REDACTED] per la declaratoria di sospensione dell'esecuzione de qua;
rilevato che [REDACTED] ha dato atto di aver depositato ricorso per l'ammissione
alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege 3/2012;
considerato che il 2° comma, lettera c) dell'art. 10 della L.3/2012, così come modificato
dal D.L. 179/2012, sancisce che il giudice, con la fissazione dell'udienza di omologazione"
dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo,
non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né
disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore
che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili";
considerato che la vendita dei beni immobili staggiti è fissata per il 17/12/2015;

SOSPENDE

la procedura esecutiva de qua fino all'udienza, che si terrà in data 5 febbraio 12.30 per la
conferma o la revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte.

Dispone la comunicazione del presente decreto alle parti ed al delegato.

Rimini, 15/12/2015

Il Giudice dell'esecuzione
Il giudice onorario
Dr.ssa Maria Egle Polchi

